

Roma, 19 febbraio 2007

## **COMUNICATO STAMPA**

## TRATTAMENTO FISCALE DELLE EMULSIONI STABILIZZATE DI GASOLIO O OLIO COMBUSTIBILE DENSO CON ACQUA IN MISURA VARIABILE TRA IL 12 E IL 15% DI PESO

L'Agenzia delle Dogane comunica che con la nota prot.n. 769/V del 16 febbraio 2007, che fa seguito alla nota prot. n. 4622/V del 29 dicembre 2006 con la quale sono state messe in evidenza le disposizioni di maggior rilievo per l'attività di questa Agenzia, contenute nella legge finanziaria 2007, è stato chiarito il trattamento fiscale da applicare a partire dal 1° gennaio 2007 alle emulsioni di gasolio o olio combustibile con acqua.

Con la rota suddetta era stato precisato che la disposizione di cui all'art.1, comma 394, lett. a) della legge finanziaria 2007 concernente l'applicazione di aliquote specifiche rispetto ai prodotti emulsionati in questione, era subordinata all'approvazione comunitaria.

Con questa nota si fa presente che con decisione del 7 febbraio u.s. la Commissione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare tali aliquote d'accisa specifiche.

Pertanto, l'art. 1,coma 394, lett. a) della legge finanziaria 2007 è divenuta pienamente efficace a partire dal 1° gennaio u.s..

Maggiori dettagli sono contenuti sul testo integrale della Nota, disponibile sul sito internet dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it.